

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3093

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, MUSSI, JERVOLINO RUSSO, BIELLI, CAMPATELLI, BOFFARDI, INNOCENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, VOZZA, STAMPA, PETRINI, GALLIANI, GRIGNAFFINI, DEL TURCO, MONTECCHI, TANZARELLA, MANGANELLI, NOVELLI, LUCÀ, CHIAVACCI, DE JULIO, GIACOVAZZO, PAISSAN, GIULIETTI, BOGHETTA, MAFAI, ZANI, SCALIA, BASSANINI, MARANO, RASTRELLI, PENNACCHI, TARADASH, VIGNERI, MASELLI, VALPIANA, SCERMINO, SERAFINI, MORONI, MATTARELLA, CHIAROMONTE, CORDONI, REALE, MARONI, RODEGHIERO, FONTAN, CORLEONE, SIGNORINO, MAGRONE, SETTIMI, IOTTI, GIARDIELLO, CAMOIRANO, GALLETTI, BEEBE TARANTELLI, GIANNOTTI, SCANU, BANDOLI

Norme per la messa al bando delle mine anti persona

Presentata il 7 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella produzione e nella commercializzazione delle mine anti persona, « l'arma dei vigliacchi » come sono definite nei Paesi ove esse continuano a provocare lutti e desolazioni, l'Italia si è sinistramente distinta nel mondo.

Le mine anti persona mietono, nei Paesi più poveri del mondo, ove sono impiegate con spregiudicato cinismo, vittime innocenti — donne e bambini soprattutto — e provocano orribili mutilazioni.

È pronta per la immissione nel mercato mondiale del traffico, legale e illegale, delle armi la cosiddetta « mina intelli-

gente », che seleziona il bersaglio umano e autodetermina i tempi e le condizioni della sua esplosione. Intere, vaste aree del pianeta sono disseminate di mine: nella sola Cambogia è stato calcolato l'interramento di oltre 10 milioni di mine anti persona, che quotidianamente provocano morte e mutilazioni e che sottraggono vasti terreni coltivabili alle pressanti esigenze alimentari di quel popolo martoriato.

Nel mondo si susseguono gli interventi e le risoluzioni degli organismi internazionali sulle devastazioni cagionate dalle mine. Il 17 dicembre 1992 il Parlamento

europeo ha ricordato le cifre sulla diffusione delle mine: oltre 100 milioni di ordigni micidiali sono disseminati in 62 Paesi, fra i primi la Cambogia e l'Afghanistan, ai quali seguono il Mozambico, l'Angola, la Somalia, l'Iraq, il Nicaragua, El Salvador, il Kuwait, l'Etiopia, il Vietnam e la ex Jugoslavia, ove negli ultimi anni ne sono state seminate oltre 3 milioni di esemplari. Il Parlamento europeo ha manifestato « sbigottimento » per « il ruolo svolto dagli Stati membri nella fabbricazione e nella vendita di queste mine ». L'Italia ha avuto un ruolo di rilievo nella produzione e commercializzazione delle mine. Una indicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri (pubblicata in Atti parlamentari, Doc. CVII, 1991, 1992, 1993), elenca una lunga lista della quantità e del tipo di mine esportate dall'Italia, con operazioni autorizzate, in numerosissimi Paesi.

La produzione complessiva mondiale di mine è stata determinata in circa 10 milioni di pezzi all'anno, con un volume di affari di oltre 200 milioni di dollari.

Anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con due successive risoluzioni, l'una sull'assistenza alla rimozione di mine, l'altra sulla moratoria all'esportazione di mine anti uomo, adottate, rispettivamente, il 19 ottobre e il 16 dicembre 1993 ha espresso « profonda preoccupazione per il fatto che tali mine provocano la morte o la menomazione di centinaia di persone ogni settimana, in particolare di civili disarmati; ostacolano lo sviluppo economico e hanno altre gravi conseguenze, tra le quali l'impossibilità per i rifugiati di rimpatriare e per i profughi interni di fare ritorno alle loro case ».

Il comunicato finale del vertice di Napoli del G7 dell'8-10 luglio 1994 si limita a considerare « prioritario il problema delle mine anti-uomo, ivi compresi gli sforzi tesi a contrastare il loro impiego indiscriminato, a bloccarne le esportazioni, e a fornire assistenza in tutto il mondo alle operazioni di sminamento ».

È tempo dunque, dopo la moratoria, di giungere al bando totale della produzione

e del commercio, in qualsiasi forma esercitati, di questa terribile e distruttiva arma, di cui sono vittime soprattutto le popolazioni più povere e inermi: donne, bambini, anziani innanzitutto.

A questa necessità è ispirata la presente proposta di legge.

L'articolo 1 vieta la fabbricazione e il commercio delle mine anti-persona o di parti di essa; sancisce il divieto di rilascio di qualsiasi autorizzazione o licenza per la loro produzione, commercializzazione e detenzione.

Il comma 3 dello stesso articolo vieta l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei brevetti e delle tecnologie per la fabbricazione di questa arma.

L'articolo 2 prevede la pena della reclusione fino a 12 anni e la multa fino a 150 milioni di lire per chi viola i divieti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di consegna all'autorità delle mine o parti di esse da chiunque, a qualsiasi titolo, detenute.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di denuncia all'autorità da parte di chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti-persone o parti di esse.

L'articolo 5 vieta la partecipazione di persone o imprese, individuali o collettive, italiane a società, con sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine anti-persona o parti di esse.

L'articolo 6 punisce con la reclusione fino a tre anni e con multe di varia entità le trasgressioni all'obbligo di consegna (articolo 4), di denuncia (articolo 5) e al divieto di cui all'articolo 6.

L'articolo 7 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma pluriennale di sostegno ai centri e alle organizzazioni, internazionali, governative e non, che svolgono attività di sminamento delle aree in cui le mine anti persona sono state disseminate.

L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria per il programma di sostegno per i centri e le organizzazioni che svolgono attività di sminamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietata la fabbricazione, la vendita, la cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine anti persona, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. È vietata qualsiasi licenza o autorizzazione alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, a qualsiasi titolo, delle mine anti persona o di parti di esse.

3. È vietata l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine anti persona o di parti di esse e la utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o di parti di esse.

ART. 2.

2. Chiunque fabbrica, vende, cede, a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine anti persona o parti di esse o utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di mine anti persona o di parti di esse è punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 15 a 150 milioni di lire.

ART. 3.

1. Le mine anti persona o parti di esse, da chiunque detenute a qualsiasi titolo, devono essere consegnate, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, che provvedono alla loro distruzione entro il successivo termine di trenta giorni.

ART. 4.

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o parti di esse deve farne denuncia al Ministero della difesa entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. È vietata la partecipazione, in quote o azioni, o a qualsiasi altro titolo, in società, con sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine anti persona o parti di esse.

ART. 6.

1. Chiunque trasgredisca all'obbligo di consegna di cui all'articolo 3 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da lire 2 a lire 9 milioni.

2. Chiunque trasgredisca all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da lire 3 a lire 9 milioni.

3. Chiunque trasgredisca al divieto di cui all'articolo 5 è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da lire 10 a lire 30 milioni.

ART. 7.

1. È autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire per realizzare un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali, governativi e non governativi che svolgono attività di sminamento nei Paesi ove sono state collocate mine anti persona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sull'attuazione della presente legge il Ministro degli affari esteri riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 8.

1. Per la copertura finanziaria del programma di cui all'articolo 7, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni seguenti, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

